



POLO NAVACCHIO S.P.A.

Via Giuntini 13 56023 Navacchio, Cascina (Pi)
c.f. e p.Iva n. 01482520507

Relazione di Revisione e giudizio sul bilancio

ai sensi dell'art 14 del del D.Lgs. 39/2010

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018

All'assemblea dei soci del Polo Navacchio S.p.A.

Giudizio di revisione

Il sottoscritto **Dott. Francesco Morelli**, nato a Pisa (Pi), il 17 ottobre 1986, c.f. MRL FNC 86R17 G702P, con studio in Pisa (Pi), Piazza Sant'Antonio n. 4, tel. 050.23435, fax 050.42422, mail francescomorelli@morellistudio.eu, pec francescomorelli@pec.odcecpisa.it, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa al n. 778/A, nonché al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 167957 sezione A (D.M. del 15 marzo 2013, G.U. n. 26 del 2 aprile 2013), nonché all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Pisa al n. 453, ha svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società Polo Navacchio S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2018, costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario.

A giudizio dello scrivente, il bilancio d'esercizio oggetto di revisione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta, in tutti gli aspetti significativi, della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2018, del risultato economico, del rendiconto finanziario e dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.

Pur non esprimendo un giudizio con rilievi, lo scrivente ritiene di dover richiamare l'attenzione sulla circostanza che, ferma restando l'attuale situazione finanziaria della società, la continuità aziendale – in un'ottica prospettica – potrebbe essere compromessa laddove, entro fine 2019, non si dovesse procedere ad una ricapitalizzazione della società da parte dei soci esistenti ovvero per effetto dell'ingresso di nuovi soci.

Elementi alla base del giudizio

Il sottoscritto ha svolto la propria attività dalla data della nomina, nel rispetto dei principi I.S.A. Italia per la determinazione degli obiettivi generali, l'identificazione e valutazione dei rischi significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, la determinazione della significatività nella fase di pianificazione e nello svolgimento della revisione, la determinazione del sistema di controllo interno, la revisione contabile del bilancio, l'applicazione dei *test* sostanziali, nonché per il rispetto di I.S.A. 570 ai fini della determinazione della continuità aziendale.

Le responsabilità del revisore ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione "Responsabilità del Revisore per la revisione contabile per il bilancio d'esercizio" della presente relazione.

Lo scrivente dichiara di essere indipendente rispetto alla Società, in conformità alle norme e ai principi di indipendenza ed etica applicabili nell'ordinamento italiano ai fini della revisione contabile del bilancio; ritiene inoltre, di aver acquisito elementi sufficienti ed appropriati su cui basare il presente giudizio finale.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio, che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità dei Principi Contabili Nazionali e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte di controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Nel redigere il bilancio, gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento fornendo l'informativa, per quanto applicabile, in merito agli aspetti relativi alla continuità aziendale e utilizzando il presupposto della continuità aziendale.

I sindaci sono responsabili per la redazione del bilancio ai sensi dell'art 2407 c.c.: "I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili, solidalmente con gli amministratori, per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395".

Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

L'obiettivo del revisore è di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio, nel suo complesso, non contenga errori significativi dovuti a frodi, a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio tramite la Relazione del revisore.

Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione, individui sempre un errore significativo, qualora esistente.

Lo scrivente ha esercitato il giudizio professionale e ha mantenuto scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile

Ai sensi dell'art 15 del Dlgs 139/2010:

- comma 1: "I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato";
- comma 2: "Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato".

Lo scrivente dichiara di aver svolto la revisione legale in modo coerente con la dimensione della Società e con il suo assetto organizzativo, su base campionaria, ed ha acquisito con ragionevole sicurezza che il bilancio di esercizio, nel suo complesso, non presenta errori significativi dovuti a frodi o comportamenti o eventi non intenzionali.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamenti

La relazione di revisione prevede altresì che il revisore esprima un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio allo scopo di identificare eventuali incoerenze significative rispetto al bilancio oggetto di revisione.

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

Lo scrivente ha svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n.720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori del Polo Navacchio S.p.A.

A proprio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio oggetto di revisione.

Pisa, 21 giugno 2019

Il Revisore
Dott. Francesco Morelli

